ENTE PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI

REGIONE CAMPANIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA ENTE PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI N. 12 DEL 12.11.2026

Il giorno **dodici** del mese di **novembre** dell'anno **duemila ventisei**

A seguito di convocazione del presidente ing. Vincenzo imperatore prot. n. 1212 del 02.11.2026 nella sede dell'Ente Parco si è riunita la Giunta Esecutiva per deliberare sull'OdG di cui all'oggetto

Presidente	**Vincenzo Imperatore**			
Componente	**Michele Atonna**			
Componente	**Fabrizio Canonico**			
Componente	**Fulvio Ferrigno**			
Componente	**Teresa Scotto di Luzio**			

Presenti (P): ___ Assenti (A): ____ da Remoto (R) ____

Assiste e verbalizza: dott. Massimo D'Antonio – Responsabile Amministrativo

Oggetto: Adozione schema di statuto dell'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'ufficio competente, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità amministrativa e contabile, resa dal Responsabile amministrativo e riportata a tergo:

Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei - Piazza Gioacchino Rossini - 80070 Bacoli (NA)
e-mail: segreteria@parcodeicampiflegrei.it - pec: parcocampiflegrei@pec.it - telefono 0815233870

Premesso che

- ai sensi dell'art. 81 del decreto del presidente della repubblica 24 luglio 1977 n. 616 e dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142, stato, regioni ed enti locali attuano forme di cooperazione e di intesa nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette;
- la legge 6 dicembre 1991 n. 394, "Legge quadro sulle aree protette", stabilisce le regole fondamentali per la conservazione e la gestione del patrimonio naturale italiano;
- l'art. 24 della menzionata legge quadro prevede la redazione, da parte di ciascun parco naturale regionale, di un apposito statuto riportante le forme e i criteri di organizzazione amministrativa;
- la legge regionale 01 settembre 1993 n. 33, "Istituzione dei parchi e riserve naturali in Campania", detta i principi e le norme per l'istituzione e la gestione delle aree protette;
- con delibera di Giunta regionale della Campania (in seguito definita, per brevità, "DGRC") n. 2775 del 26 settembre 2003, pubblicata sul BURC n. 54 del 17 novembre 2003, è istituito ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 33, l'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei (di seguito denominato, per brevità, "EPRCF"), con la definizione della sua perimetrazione e zonizzazione e approvazione delle norme di salvaguardia. Tale EPRCF è dotato di personalità di diritto pubblico e sottoposto a vigilanza della regione Campania;
- con DGRC n. 327 del 10.06.2025, pubblicata sul Burc del 16.06.2025, ai sensi dell'art. 8, comma 1, L.R. n. 33/93, l'ing. Vincenzo imperatore è nominato presidente EPRCF;
- con legge regionale 16 ottobre 2025 n. 25, "Norme per la riorganizzazione delle aree protette regionali e dei parchi urbani e interurbani di interesse regionale" è riorganizzata la disciplina e la gestione delle aree protette della Campania, abrogando la precedente normativa regionale di cui alla legge regionale n. 33/1993;
- con Decreto del presidente del Consiglio Regionale della Campania n. 25 del 04 aprile 2025, è nominato il Collegio dei Revisori dei Conte dell'Ente Parco;
- con decreto del presidente n.08 del 20.10.2025 ai sensi della L.R. 16 ottobre 2025 sono confermate le mansioni di Responsabile Amministrativo al dott. Massimo D'Antonio;
- con decreto del Presidente della Giunta regionale n 266 del 29.10.2025 sono nominati i membri della Giunta Esecutiva dell'Ente Parco.

Preso atto, sulla base dell'istruttoria dei competenti uffici regionali, che:

- l'art. 19 della legge regionale n. 25/2025 dispone l'approvazione di uno schema tipo di statuto da parte della Giunta Regionale, in conformità al quale deve procedere l'Ente di Gestione dell'area protetta;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 19 della L.R. n. 25/2025, lo statuto tipo definisce la sede dell'Ente e gli obiettivi dell'attività, fissa le norme fondamentali per la sua organizzazione e il suo funzionamento, specificando le attribuzioni degli organi e indica le forme di pubblicità degli atti e le modalità di partecipazione dei cittadini, dei rappresentanti delle categorie economiche e sociali, delle associazioni con riferimento agli atti più significativi dell'Ente;
- ai sensi del comma 2 dell'art. 19 della L.R. n. 25/2025, sulla base dello schema approvato dalla Giunta Regionale, la Giunta dell'Ente adotta lo statuto e lo sottopone all'approvazione della Giunta Regionale;
- con nota prot. n. 0635525 del 17.07.2026, la Direzione Generale ha trasmesso lo schema di statuto tipo all'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale per l'acquisizione del prescritto parere;
- l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale, con nota prot. n. 0691696 del 10.08.2026 (prat. n. 139/2026), ha reso il proprio parere sullo schema trasmesso, non rilevando difformità di rilievo rispetto alle previsioni della L.R. n. 25/2025, con esame limitato agli aspetti giuridico-formali e prescindendo dal merito intrinseco delle problematiche affrontate.

Vista la nota trasmessa all'Ente Parco da parte della Direzione Generale Ambiente della Regione Campania, assunta al ns. prot. al n. 1032 del 15.09.2026, con la quale è formalmente inoltrato lo schema di Statuto degli Enti Parco e Riserve regionali della Campania, unitamente alle indicazioni sulla sua adozione, approvato con Delibera di Giunta regionale n. 483 del 10.09.2026 "Approvazione dello schema di statuto tipo per gli Enti di gestione delle aree naturali protette regionali della Campania in attuazione dell'art. 19, commi 1e 2, L.R. Campania 16 ottobre 2025, n. 25".

Riscontrato che il menzionato schema di statuto tipo risponde alle seguenti esigenze strategiche ed operative:
- *omogeneità ed efficienza organizzativa:* uniforma la governance, il funzionamento degli organi istituzionali e l'assetto burocratico-amministrativo degli Enti parco e delle Riserve Regionali, superando le frammentazioni e le difformità gestionali ad oggi presenti;
- *trasparenza e partecipazione:* definisce criteri chiari ed efficaci per la pubblicità degli atti e garantire strumenti concreti di partecipazione ai processi decisionali da parte dei cittadini, degli enti locali, delle associazioni ambientaliste e delle rappresentanze socioeconomiche del territorio;
- *semplificazione e buon andamento:* raccorda l'azione amministrativa degli enti di gestione con gli standard regionali di efficacia, economicità e razionalizzazione della spesa pubblica.

Visto il verbale della Giunta dell'Ente Parco, acquisito agli atti dell'Ente al n. 1243 del 12.11.2026, con il quale la Giunta si è espressa favorevolmente sull'adozione del nuovo statuto, rimandando a data da stabilire le valutazioni sulle considerazioni espresse a tale proposito dal dott. Fabrizio Canonico, membro della Giunta, acquisite agli atti dell'Ente al prot. n. 1219 del 04.11.2026.

Tenuto conto della dichiarazione di Regolarità amministrativa tecnica e contabile, resa dal Responsabile amministrativo riportata a tergo della presente deliberazione.

Ritenuto, pertanto di dover adottare lo Schema di statuto, allegato alla presente delibera sotto la lettera "A", di cui è parte integrate e sostanziale, avendone condiviso contenuti e finalità.

Visti
- il DPR n. 616 del 24 luglio 1977;
- la legge n. 142 dell'8 giugno 1990;
- la legge n. 394 del 6 dicembre 1991;
- la L.R. n. 33 del 01 settembre 1993;
- il decreto assessorile n. 84 del 22.06.2020;
- la L.R. n. 25 del 16 ottobre 2025;
- il parere dell'ufficio speciale avvocatura regionale, prat. n. 139/2026, prot. n. 0691696, del 10.08.2026;
- la Delibera di Giunta regionale n. 483 del 10.09.2026

LA GIUNTA DELL'ENTE PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI

DELIBERA

Per le motivazioni riportate in narrativa, che qui s'intendono ripetute e trascritte quali parte integrante e sostanziali del dispositivo:

1. **DI FARE PROPRIO** quanto riportato in narrativa;

2. **DI DARE ATTO** che lo schema di Statuto degli Enti Parco e Riserve regionali della Campania è stato approvato con Delibera di Giunta regionale n. 483 del 10.09.2026 con oggetto: "Approvazione dello schema di statuto tipo per gli Enti di gestione delle aree naturali protette regionali della Campania in attuazione dell'art. 19, commi 1e 2, L.R. Campania 16 ottobre 2025, n. 25";

3. **DI ADOTTARE** il nuovo schema di statuto dell'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei, così come da verbale della Giunta dell'Ente Parco, acquisito agli atti dell'Ente al n. 1243 del 12.11.2026;

4. **DI RIMANDARE** a nuova data da stabilire la valutazione e riflessioni sulle considerazioni espresse a tale proposito dal dott. Fabrizio Canonico, membro della Giunta, acquisite agli atti dell'Ente al prot. n. 1219 del 04.11.2026;

5. **DI PRENDERE ATTO** della dichiarazione di Regolarità amministrativa tecnica e contabile, resa dal Responsabile amministrativo e riportata a tergo;

6. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento
 - alla Regione Campania per i successivi adempimenti, ai sensi dell'art. 19, comma 2, della L.R. 25/2025;
 - alla Comunità dell'Area Protetta per l'espressione del parere obbligatorio ai sensi dell'art. 8 dello Statuto;

7. **DI PREDISPORRE** la pubblicazione della presente delibera come per legge.

Bacoli (NA), lì, 12.11.2026

Il Presidente
ing. Vincenzo Imperatore

Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei

Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei - Piazza Gioacchino Rossini - 80070 Bacoli (NA)
e-mail: segreteria@parcodeicampiflegrei.it - pec: parcocampiflegrei@pec.it - telefono 0815233870

PARERE DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA TECNICA E CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II.

Il sottoscritto funzionario dott. Massimo D'Antonio, nella qualità di Responsabile Amministrativo dell'Ente Parco regionale dei Campi Flegrei, riconosciuta la Regolarità e la correttezza amministrativa, esprime **PARERE FAVOREVOLE** per la regolarità amministrativa tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione n. 12 del 12.11.2026

Bacoli (NA), lì, 12.11.2026

Il Responsabile amministrativo
Dott. Massimo D'Antonio

Bacoli (NA), lì, 12.11.2026

La segretaria
Rita Cappiello

Il presidente
Ing. Vincenzo Imperatore

Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei

Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei - Piazza Gioacchino Rossini - 80070 Bacoli (NA)
e-mail: segreteria@parcodeicampiflegrei.it - pec: parcocampiflegrei@pec.it - telefono 0815233870

ENTE PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI

REGIONE CAMPANIA

AFFISSIONE

La presente deliberazione è stata affissa dal responsabile amministrativo all'Albo pretorio presso la sede dell'Ente parco, in via piazza G. Rossini, Bacoli (NA) il giorno 12.11.2026 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Bacoli (NA), lì, 12.11.2026

Il Responsabile Amministrativo
Dott. Massimo D'Antonio

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data *12.11.2026*

X essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (D.Lgs. Art. 134 comma 4°);

□ essendo stata affissa all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

Il presente atto, affisso all'albo pretorio dell'Ente in data 12.11.2026

□ senza opposizioni.

□ con opposizioni

La segretaria
Rita Cappiello

Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei

Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei - Piazza Gioacchino Rossini - 80070 Bacoli (NA)
e-mail: segreteria@parcodeicampiflegrei.it - pec: parcocampiflegrei@pec.it - telefono 0815233870

ALLEGATO A)
DELIBERA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA N. 12 DEL 12.11.2026

REGIONE CAMPANIA
Giunta Regionale
Direzione Generale Difesa Suolo, Ecosistema e Sostenibilità – DG 213.00.00

ADOZIONE SCHEMA DI STATUTO TIPO
PER GLI ENTI DI GESTIONE DELLE AREE NATURALI
PROTETTE REGIONALI DELLA CAMPANIA

in attuazione dell'art. 19, commi 1 e 2, L.R. Campania 16 ottobre 2025, n. 25
(BURC n. 74/2025)

ENTE PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI

Schema tipo approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 19, comma 2, L.R. 25/2025

TITOLO I — PRINCIPI GENERALI

Art. 1 — Natura giuridica, finalità e obiettivi
1. L'Ente di gestione dell'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei (di seguito «Ente»), ai sensi dell'art. 5, comma 1, della L.R. Campania 16 ottobre 2025, n. 25 (di seguito «L.R. 25/2025»), è un Ente Pubblico non economico dotato di personalità giuridica di diritto pubblico;
2. L'Ente è sottoposto alla vigilanza della Regione Campania e opera nell'ambito degli indirizzi Strategici definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 5, comma 3, della L.R. 25/2025;
3. L'Ente persegue le finalità di cui all'art. 1 della L.R. 25/2025 e svolge le funzioni attribuite dall'art. 6 della medesima legge, nonché quelle di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modificazioni.

Art. 2 — Competenza territoriale e Sede
1. L'Ente ha competenza territoriale nell'ambito del territorio delimitato dalla perimetrazione approvata con deliberazione della Giunta Regionale ai sensi della L.R. 25/2025. I comuni il cui territorio è ricompreso, anche parzialmente, nell'area protetta sono: Bacoli (NA), Monte di Procida (NA), Napoli (NA), Pozzuoli (NA);
2. L'Ente esercita altresì le funzioni di Soggetto Gestore dei siti della Rete Natura 2000 ad esso affidati ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. g) della L.R. 25/2025, con competenza nei pertinenti territori indicati nei provvedimenti regionali di affidamento;
3. Nelle more dell'approvazione del piano territoriale, restano ferme le norme di salvaguardia adottate dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 15, comma 7, della L.R. 25/2025;
4. L'Ente ha sede legale e amministrativa in Bacoli (80070 - NA) in Piazza G. Rossini, 1, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. a) della L.R. 25/2025. La Regione e gli enti locali ricompresi nell'area naturale protetta possono mettere a disposizione dell'Ente beni necessari al raggiungimento delle finalità istitutive, inclusi locali per la sede legale o operativa, ai sensi dell'art. 30, comma 3, della L.R. 25/2025.

Art. 3 — Denominazione, emblema
1. L'Ente si identifica in tutti i suoi atti con la denominazione ENTE PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI e utilizza l'emblema adottato dalla Giunta Regionale su proposta dell'Ente ai sensi dell'art. 25, comma 1, della L.R. 25/2025;

2. L'uso esclusivo della denominazione e dell'emblema è riservato all'Ente. L'Ente può, per il perseguimento delle finalità istitutive e previa stipula di apposita convenzione, concedere l'utilizzo dell'emblema a produttori di servizi e prodotti locali che presentino caratteristiche di qualità, sostenibilità ambientale e tipicità territoriale, ai sensi dell'art. 25, comma 2, della L.R. 25/2025;
3. L'uso e la riproduzione della denominazione e dell'emblema per fini non istituzionali, o comunque non preventivamente autorizzati dalla giunta dell'Ente, sono vietati.

TITOLO II — GLI ORGANI DELL'ENTE

Art. 4 — Organi dell'Ente

1. Sono organi dell'Ente, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della L.R. 25/2025:
 a) la Comunità dell'area protetta;
 b) il Presidente;
 c) la Giunta;
 d) il Revisore dei conti.
2. Gli organi dell'Ente, ad eccezione della Comunità dell'Area protetta, durano in carica cinque anni e possono essere rinnovati per una sola volta, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della L.R. 25/2025;
3. In conformità al principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione amministrativa e tecnica, sancito dall'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e applicabile agli enti pubblici non economici, il Presidente e la Giunta definiscono gli obiettivi e i programmi, verificano la rispondenza dei risultati della gestione agli indirizzi impartiti e controllano l'attività dell'Ente; la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è affidata ai Responsabili di cui al titolo III, ciascuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni;
4. Il compenso degli organi è determinato ai sensi dell'art. 31, comma 38, della L.R. 19 gennaio 2007, n. 1.

Art. 5 — Il Presidente

1. Il presidente è nominato con decreto del presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore all'Ambiente, tra soggetti in possesso di comprovata esperienza di indirizzo o di gestione nelle istituzioni pubbliche, nelle professioni, ovvero in strutture pubbliche o private, preferibilmente maturata nei settori della tutela dell'ambiente e del paesaggio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della L.R. 25/2025. Sulla nomina il Consiglio Regionale esprime il proprio gradimento ai sensi dell'art. 48 dello Statuto regionale;
2. Il Presidente esercita le seguenti funzioni:
 a) ha la legale rappresentanza dell'Ente e ne coordina l'attività, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. a), della L.R. 25/2025;
 b) convoca e presiede le sedute della Giunta, stabilendone l'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. b), della L.R. 25/2025;
 c) cura i rapporti istituzionali con la Regione, le amministrazioni statali, gli Enti locali, le Associazioni e le Istituzioni del territorio;
 d) esercita gli ulteriori compiti e funzioni indicati dal presente statuto, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. c), della L.R. 25/2025;
3. Il presidente può conferire deleghe ai componenti della Giunta per l'assolvimento di incarichi specifici nell'ambito delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo;
4. Nei casi di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito in tutte le sue funzioni dal Vicepresidente della Giunta;
5. L'incarico di Presidente ha la durata di cui all'art. 4 dello Statuto, salvo anticipata decadenza, ai sensi dell'art. 9, comma 3, della L.R. 25/2025;
6. All'incarico si applicano le cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, dalla L. 6 novembre 2012, n. 190, dal D.Lgs. 165/2001 e dalla vigente normativa in materia, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della L.R. 25/2025;

7. Il Presidente decade dalla carica nelle ipotesi previste dalla normativa vigente applicabile agli Organi degli enti pubblici non economici, ivi incluse le sopravvenute situazioni di inconferibilità o incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, e l6 novembre 2012, n. 190, la condanna penale definitiva che comporti l'interdizione dai pubblici uffici e le dimissioni volontarie. Costituisce altresì causa di decadenza la impossibilità definitiva o prolungata di esercitare le funzioni, accertata con provvedimento motivato della Giunta Regionale, adottato previo contraddittorio con l'interessato e decorso un periodo non inferiore a novanta giorni di assenza continuativa non giustificata. La revoca dell'incarico è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale nei casi e con le modalità previsti dalla normativa regionale vigente. In caso di decadenza, revoca o cessazione comunque determinata, le funzioni sono esercitate dal Vicepresidente fino alla nomina del nuovo Presidente;
8. Il compenso del Presidente è determinato ai sensi dell'art. 9, comma 6, della L.R. 25/2025.

Art. 6 — La Giunta

1. La Giunta dell'Ente è composta, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della L.R. 25/2025, da:
 a) il Presidente dell'Ente;
 b) due componenti designati dalla Comunità dell'area protetta;
 c) un componente designato dalle associazioni di protezione ambientale maggiormente rappresentative a livello regionale, riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
 d) un componente designato dalle associazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
2. All'incarico di componente della Giunta si applicano le ipotesi di inconferibilità e incompatibilità previste dalla vigente normativa, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L.R. 25/2025;
3. I componenti della Giunta in rappresentanza della Comunità dell'area protetta sono designati dalla Comunità medesima con voto a maggioranza qualificata, nel rispetto dei criteri di rappresentatività territoriale e di equilibrio di genere. I componenti in rappresentanza delle Associazioni ambientaliste e agricole sono individuati mediante avviso pubblico tra soggetti dotati di comprovata esperienza e rappresentatività, secondo criteri di trasparenza e radicamento territoriale, ovvero mediante designazione unitaria da parte delle organizzazioni maggiormente rappresentative. Le modalità attuative sono definite con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto dei principi della L.R. 25/2025. Ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L.R. 25/2025, lo statuto definisce le modalità di designazione dei componenti;
4. La Giunta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni; i suoi componenti possono essere riconfermati, ai sensi dell'art. 10, comma 4, della L.R. 25/2025;
5. La Giunta è presieduta dal Presidente dell'Ente ed elegge tra i suoi componenti un Vicepresidente, ai sensi dell'art. 10, comma 5, della L.R. 25/2025;
6. Costituiscono cause di decadenza dei componenti della Giunta, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L.R. 25/2025 e della normativa generale applicabile:
 a) la perdita dei requisiti soggettivi o della qualità in base alla quale è avvenuta la designazione, fermo restando, per la cessazione dalla carica istituzionale dei componenti di cui al comma 1, lett. b), il procedimento di accertamento disciplinato dal capoverso finale del presente comma;
 b) l'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute anche non consecutive nell'arco del mandato, accertata dal presidente con atto motivato;
 c) l'accertata situazione di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi non rimossa nei termini assegnati, ai sensi del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
 d) le dimissioni volontarie, da comunicarsi in forma scritta al presidente;
 e) per i componenti di designazione associativa, la revoca motivata da parte dell'organizzazione designante, comunicata formalmente all'Ente;

La cessazione dalla carica istituzionale in base alla quale è avvenuta la designazione dei componenti di cui al comma 1, lett. b), dà luogo all'avvio del procedimento di accertamento della sopravvenuta causa di decadenza. Il Presidente, d'ufficio ovvero a seguito di segnalazione di un componente della Giunta dell'Ente, di un membro della Comunità dell'area protetta o dell'Ente territoriale di riferimento, accerta la sopravvenuta causa e ne dà comunicazione formale all'interessato, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni per eventuali controdeduzioni. Acquisite le controdeduzioni ovvero decorso inutilmente il termine, la Giunta

Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei - Piazza Gioacchino Rossini - 80070 Bacoli (NA)
e-mail: segreteria@parcodeicampiflegrei.it - pec: parcocampiflegrei@pec.it - telefono 0815233870

dell'Ente delibera sulla dichiarazione di decadenza, ai sensi dell'art. 33, comma 5, della L.R. 25/2025, in combinato disposto con gli artt. 43 e 63 comma 7 del D.Lgs. 267/2000. Il provvedimento di decadenza è comunicato alla Giunta regionale, che dispone la nuova nomina ai sensi dell'art. 10, comma 7, della L.R. 25/2025;

7. In caso di morte, dimissioni, decadenza o altra causa di impedimento definitivo all'esercizio delle funzioni di un componente della Giunta, ivi inclusi i casi di cui al comma 6, il Presidente della Giunta regionale nomina il nuovo componente, che rimane in carica fino alla scadenza naturale del mandato del suo predecessore, ai sensi dell'art. 10, comma 7, della L.R. 25/2025;

8. La Giunta delibera validamente con la presenza di almeno tre componenti su cinque. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente o di chi presiede la seduta, ai sensi dell'art. 10, comma 8, della L.R. 25/2025;

9. La Giunta definisce e attua gli obiettivi di governo e di amministrazione dell'Ente. In particolare, ai sensi dell'art. 10, comma 9, della L.R. 25/2025:

a) adotta, sulla base del presente schema approvato dalla Giunta regionale, lo statuto dell'Ente e lo sottopone all'approvazione della Giunta regionale, che si pronuncia entro sessanta giorni;

b) provvede all'organizzazione e al funzionamento dell'Ente e a tal fine approva apposite disposizioni regolamentari;

c) adotta il bilancio e il conto consuntivo dell'Ente, sottoposti ad approvazione della Giunta Regionale;

d) adotta il Piano territoriale dell'area protetta e il Piano pluriennale economico e sociale per le attività compatibili, previo parere della comunità dell'area protetta;

e) adotta il Regolamento dell'area protetta;

f) esercita ogni altra funzione assegnatagli dal presente statuto e tutte quelle non espressamente attribuite ad altro organo dell'Ente;

10. Nei casi di urgenza motivata, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei presenti;

11. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. La Giunta adotta un proprio regolamento interno per la disciplina del suo funzionamento;

12. Ai componenti della Giunta spetta il gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni dell'organo, ai sensi dell'art. 10, comma 10, della L.R. 25/2025;

13. Il componente della Giunta che versi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto all'oggetto di una deliberazione, è tenuto a darne comunicazione al presidente prima dell'avvio della discussione e ad astenersi dalla votazione. L'obbligo di astensione si applica in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, del d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62, nonché ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/1990, e dei principi generali in materia di imparzialità dell'azione amministrativa. La dichiarazione di astensione è verbalizzata a cura del responsabile Amministrativo.

Art. 7 — Il Revisore dei Conti

1. Il Revisore dei conti esercita le funzioni e i compiti individuati dalle disposizioni statali e regionali vigenti; in particolare, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L.R. 25/2025;

2. Il Revisore dei conti è scelto tra gli iscritti al registro dei revisori legali di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, ai sensi dell'art. 11, comma 2, della L.R. 25/2025;

3. La nomina del Revisore dei conti e del Revisore dei conti supplente è effettuata con decreto del presidente della Giunta regionale entro i trenta giorni antecedenti la scadenza del precedente Organo di revisione, ai sensi dell'art. 11, comma 3, della L.R. 25/2025;

4. Al Revisore dei conti supplente è riconosciuto un compenso qualora subentri nell'esercizio delle funzioni del Revisore unico in caso di morte, dimissioni o decadenza, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della L.R. 25/2025;

5. Il Revisore dei conti resta in carica per cinque anni e il relativo incarico può essere rinnovato una sola volta, ai sensi dell'art. 11, comma 5, della L.R. 25/2025;

6. Al Revisore dei conti spetta un compenso determinato ai sensi dell'art. 11, comma 6, della L.R. 25/2025, e dell'art. 7 della L.R. 28 luglio 2017, n. 21 ed in armonia – ove ricorrano le condizioni – con quanto disposto dalla legge 21 aprile 2023, n. 49.

Art. 8 — La Comunità dell'Area protetta

1. La Comunità dell'area protetta è composta, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L.R. 25/2025:
 a) dal Presidente della Giunta regionale;
 b) dal Presidente della città metropolitana, della provincia, delle comunità montane il cui territorio è ricompreso, anche parzialmente, nell'area protetta;
 c) dal Sindaco di ciascun comune il cui territorio è ricompreso, anche parzialmente, nell'area Protetta.
2. La Comunità elegge al suo interno un Presidente e un Vicepresidente ed è convocata almeno due volte l'anno, o quando sia richiesto dal Presidente o da un terzo dei suoi componenti. Alle Riunioni della comunità possono partecipare delegati dei rispettivi rappresentanti, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della L.R. 25/2025;
3. La Comunità dell'area protetta è organo consultivo dell'Ente, propositivo e di verifica sull'attività dell'Ente di gestione, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della L.R. 25/2025;
4. La Comunità dell'Area protetta svolge le seguenti funzioni, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della L.R. 25/2025:
 a) adotta e approva un proprio regolamento;
 b) designa i rappresentanti di propria competenza all'interno della Giunta dell'Ente di Gestione, secondo le modalità individuate dall'art. 6, comma 3, del presente statuto;
 c) esprime parere obbligatorio sullo Statuto dell'Ente e sulle sue successive modificazioni e integrazioni;
 d) esprime parere obbligatorio non vincolante sul Piano territoriale dell'area protetta;
 e) esprime parere obbligatorio non vincolante sul Piano pluriennale economico e sociale;
 f) esprime parere obbligatorio non vincolante sul Regolamento dell'area protetta;
 g) esprime parere obbligatorio non vincolante sul Bilancio e sul Conto consuntivo dell'Ente;
 h) esprime parere su altre questioni previste dal presente statuto.
5. La Comunità, inoltre, ai sensi dell'art. 8, comma 5, della L.R. 25/2025:
 a) propone al Presidente e alla Giunta dell'Ente l'approfondimento di specifiche tematiche connesse all'area protetta, anche attraverso la costituzione di tavoli tecnici con il coinvolgimento di esperti qualificati del mondo universitario e della ricerca;
 b) propone al Presidente e alla Giunta programmi di valorizzazione e promozione dei Territori compresi nell'area protetta;
 c) vigila sull'attuazione degli interventi previsti dal piano territoriale dell'area naturale Protetta;
 d) svolge le ulteriori funzioni assegnatele dal presente statuto.
6. Alle riunioni partecipano, senza diritto di voto, il Presidente e il Responsabile amministrativo dell'Ente di gestione; il Responsabile amministrativo svolge – oltre ad essere presente alle sedute ai sensi dell'art. 8, comma 6, della L.R. 25/2025 – le funzioni di segretario verbalizzante.

TITOLO III — PERSONALE

Art. 9 — Responsabile Amministrativo e Responsabile Tecnico

1. L'Ente si dota di un Responsabile amministrativo e di un Responsabile Tecnico, individuati tra il personale appartenente all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 25/2025;
2. Il Responsabile Amministrativo e il Responsabile Tecnico sono nominati dal presidente dell'Ente di gestione. Il Responsabile Amministrativo partecipa alle riunioni della Giunta con funzioni di segretario verbalizzante, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 25/2025, e alle riunioni della Comunità dell'area protetta, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della L.R. 25/2025;
3. Il rapporto di lavoro, lo stato giuridico e il trattamento economico sono disciplinati dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e dal Contratto collettivo nazionale di lavoro – funzioni locali, ai sensi dell'art. 12, comma 3, della L.R. 25/2025;
4. Ciascun responsabile assicura, nell'ambito delle attribuzioni del proprio profilo, gli adempimenti amministrativi e tecnici necessari all'attività dell'Ente in conformità alle norme statutarie e regolamentari, ai sensi dell'art. 12, comma 4, della L.R. 25/2025;

5. I Responsabili adottano, nell'ambito delle direttive degli organi di indirizzo, gli atti e i provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Ente verso l'esterno, e curano la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa con le connesse responsabilità, in conformità alla normativa vigente. Le attribuzioni, le responsabilità e i poteri dei Responsabili, definiti nel rispetto del vigente CCNL funzioni locali e delle disposizioni del D.Lgs. 165/2001, sono disciplinati dal regolamento di organizzazione e funzionamento degli uffici dell'Ente, adottato dalla Giunta, che tiene conto delle funzioni attribuite ai funzionari dell'area dell'elevata qualificazione negli Enti locali privi di qualifica dirigenziale.

Art. 10 — Dotazione organica e personale

1. L'Ente svolge i propri compiti con personale reclutato nel rispetto delle forme e dei limiti del D.Lgs. 165/2001, al quale si applica lo stato giuridico e il trattamento economico previsto dal CCNL funzioni locali, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della L.R. 25/2025;
2. La dotazione organica, costituita da un numero massimo di sei dipendenti — di cui tre appartenenti all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione e tre all'area degli istruttori — è approvata dalla Giunta regionale su proposta della Giunta dell'Ente, nei limiti delle disponibilità di bilancio e tenuto conto delle specificità territoriali dell'area protetta, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della L.R. 25/2025;
3. La dotazione organica definisce il contingente di personale in modo da assicurare, nel rispetto dei principi di sana gestione finanziaria, risorse umane congrue ed adeguate all'esecuzione delle attività istituzionali, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della L.R. 25/2025;
4. L'Ente può adottare – nel rispetto della dotazione organica e della presenza delle figure del Responsabile amministrativo e del Responsabile tecnico – con delibera di giunta un proprio specifico modello organizzativo, mediante regolamento di organizzazione;
5. Il costo del personale dipendente grava sul bilancio dell'Ente di gestione, ai sensi dell'art. 13, comma 4, della L.R. 25/2025.

TITOLO IV — STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E GESTIONE

Art. 11 — Il Piano territoriale dell'area protetta

1. Il Piano territoriale dell'area protetta (di seguito «Piano»), di cui all'art. 15 della L.R. 25/2025, è lo strumento puntuale di disciplina, di indirizzo e di programmazione per la tutela, la valorizzazione e la fruizione dell'area;
2. Il Piano delinea il quadro generale dell'assetto territoriale dell'area, indicando obiettivi generali e di settore, priorità e, mediante suddivisione in zone, norme e parametri, vincoli e destinazioni da osservarsi in relazione ai diversi usi e funzioni previsti, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della L.R. 25/2025;
3. In ciascuna area protetta regionale deve essere prevista la seguente articolazione zonale, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della L.R. 25/2025:

a) *Zona di Riserva Integrale (zona «A»):* l'ambiente è conservato nella sua integrità; il suolo, le acque, la fauna e la vegetazione sono protetti; sono consentiti soltanto gli interventi per la protezione dell'ambiente o la ricostituzione di equilibri naturali pregressi, da realizzare sotto il controllo dell'Ente. È vietata qualsiasi attività che possa compromettere risorse naturali. Le Zone a possono essere acquisite alla proprietà pubblica;

b) *Zona di Riserva Generale (zona «B»):* ogni attività deve essere rivolta al mantenimento dell'integrità ambientale dei luoghi; sono consentite ed incentivate le attività agricole e silvo-pastorali tradizionali e la manutenzione del patrimonio edilizio esistente, laddove non contrastino con le finalità dell'area protetta;

c) *Zona di Riserva Controllata (zona «C»):* sono incentivate le attività agricole, zootecniche e silvo-colturali tradizionali e il mantenimento dell'integrità terriera nelle aziende contadine; sono agevolate le attività socioeconomiche, le realizzazioni abitative e infrastrutturali compatibili con i principi ispiratori dell'area protetta, nonché lo sviluppo delle strutture turistico-ricettive, delle attrezzature pubbliche e dei servizi complementari;

4. In tutta l'Area protetta valgono i divieti generali di cui all'art. 11, comma 3, della legge 394/1991 e all'art. 17, comma 4, della L.R. 25/2025. Il regolamento dell'area protetta definisce eventuali divieti aggiuntivi e deroghe, nel rispetto dell'art. 11, comma 4, della legge 394/1991;
5. Il Piano si conforma al Piano paesaggistico regionale e sostituisce i Piani territoriali e urbanistici di qualsiasi livello, ai sensi dell'art. 15, commi 4 e 5, della L.R. 25/2025. La disciplina del Piano ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità degli interventi in esso previsti;
6. La Giunta dell'Ente adotta il Piano, previo parere della comunità dell'area protetta, e provvede alla pubblicazione e alla trasmissione agli enti competenti secondo la procedura di cui all'art. 14, comma 2, della L.R. 25/2025. Il Piano è approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett. e), della L.R. 25/2025. Il Piano si conforma altresì alle disposizioni di cui all'art. 15, comma 3, della L.R. 25/2025 in ordine ai contenuti della pianificazione;
7. Il Piano è costituito dalle rappresentazioni grafiche in formato GIS, dalle norme di attuazione e da una relazione illustrativa, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 25/2025.

Art. 12 — Il Piano pluriennale economico e sociale

1. La Giunta dell'Ente adotta il Piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili (di seguito «Piano pluriennale»), previo parere della comunità dell'Area protetta, ai sensi degli artt. 14, comma 1 e 18 della L.R. 25/2025. Il Piano pluriennale è approvato dalla Giunta regionale;
2. Il Piano pluriennale ha efficacia triennale ed è aggiornabile annualmente. In esso sono indicate, mediante apposite schede progettuali, le iniziative, i costi, i tempi, le fonti di finanziamento e le priorità per la promozione delle attività compatibili, ai sensi dell'art. 18, comma 3, della L.R. 25/2025;
3. Al finanziamento del Piano pluriennale possono concorrere la regione, gli Enti locali e gli altri Organismi interessati, ai sensi dell'art. 18, comma 4, della L.R. 25/2025.

Art. 13 — Il Regolamento dell'area naturale protetta

1. Il Regolamento dell'area naturale protetta disciplina l'esercizio delle attività consentite nell'area ed è adottato dalla Giunta dell'Ente, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della L.R. 25/2025. Possono essere previsti regolamenti di settore per singole materie;
2. I contenuti del regolamento riguardano, ai sensi dell'art. 20, comma 2, della L.R. 25/2025:
 a) le modalità di fruizione dell'Area protetta;
 b) le disposizioni per la tutela e la conservazione di particolari ambienti in attuazione del piano Territoriale;
 c) le prescrizioni sullo svolgimento di attività che possono compromettere l'equilibrio ecologico o l'assetto vegetazionale e faunistico;
 d) le eventuali deroghe ai divieti generali, nei limiti consentiti dall'art. 11, comma 4, della legge 394/1991, per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica, di attività agro-silvo-pastorali tradizionali e di altre attività compatibili con le finalità dell'Area protetta, secondo criteri e modalità che il regolamento definisce nel rispetto dei limiti di cui al medesimo art. 11, comma 4, della legge 394/1991;
 e) i tempi e le modalità per la realizzazione di impianti e infrastrutture all'interno dell'Area protetta, nonché le condizioni per lo svolgimento di attività a scopo scientifico, ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge 394/1991;
3. La Giunta regionale approva il Regolamento, che acquista efficacia decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel BURC, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della L.R. 25/2025;
4. Entro il medesimo termine, gli Enti locali ricompresi nell'area naturale adeguano i propri atti al Regolamento. In caso di mancato adeguamento, si applica la disciplina del regolamento dell'Area protetta, ai sensi dell'art. 20, comma 4, della L.R. 25/2025.

Art. 14 — Il Nulla Osta

1. Nelle Aree naturali protette regionali ogni intervento comportante modifica o alterazione dello stato dei luoghi, finalizzato alla realizzazione di interventi, impianti, opere e attività di tipo edilizio e di riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio, è subordinato al preventivo Nulla Osta dell'Ente, che ne verifica la conformità, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della L.R. 25/2025;

2. Il Nulla Osta è reso entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, compatibilmente con le procedure paesaggistiche e con gli esiti della valutazione di incidenza ambientale (VINCA), laddove richiesta. Decorso inutilmente tale termine — fatta salva l'eventuale interruzione per non più di trenta giorni per carenza documentale — il Nulla Osta si intende rilasciato, ai sensi dell'art. 21, comma 2, della L.R. 25/2025;
3. Le modalità di rilascio sono armonizzate con le linee guida adottate dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 21, comma 3, della L.R. 25/2025. Nel rilasciare il Nulla osta l'Ente può stabilire prescrizioni per contenere l'impatto ambientale e fissare i termini per la realizzazione delle opere.

Art. 15 — Vigilanza, potere sanzionatorio e Guardia parco
1. La vigilanza sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla normativa istitutiva dell'area protetta, dalle misure di salvaguardia, dal piano territoriale e dal regolamento dell'area protetta è affidata ai seguenti soggetti, ai sensi dell'art. 26 della L.R. 25/2025:

a) gli Ufficiali e gli Agenti della polizia locale, metropolitana e provinciale;
b) gli Ufficiali e gli Agenti della polizia giudiziaria;
c) gli Ufficiali e gli Agenti del Corpo dei Carabinieri forestale, ai sensi dell'art. 27 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
d) le Guardie Giurate Venatorie Volontarie dipendenti dalle Associazioni di protezione ambientale, venatorie e agricole, nominate ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e degli artt. 28 e 29 della L.R. 9 agosto 2012, n. 26;
e) il personale dipendente dell'Ente specificamente incaricato dal Presidente con atto motivato, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. f), della L.R. 25/2025 e dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, limitatamente all'accertamento delle violazioni delle disposizioni del Piano territoriale, del regolamento dell'area protetta e delle leggi applicabili in materia di aree protette;
f) le Guardie Volontarie di Vigilanza Ambientale e le Guardie delle Associazioni di Protezione Ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nominate dal presidente dell'Ente quali addetti alla sorveglianza ai sensi dell'art. 13 della legge 689/1981, dell'art. 21 della legge 394/1991 e della L.R. 23 febbraio 2005, n. 10, limitatamente all'accertamento delle violazioni delle disposizioni del piano territoriale, del regolamento dell'area protetta e delle leggi applicabili in materia di aree protette;

2. L'Ente può istituire la figura di Guardia parco nella propria dotazione organica, quale figura specializzata nella vigilanza del territorio, ai sensi dell'art. 26, comma 2, della L.R. 25/2025. Ove istituita, la figura del Guardia parco è inserita nei profili professionali della dotazione organica approvata dalla Giunta regionale, nei limiti numerici ivi stabiliti, e opera in raccordo con il personale dipendente dell'Ente incaricato delle funzioni di coordinamento ai sensi del comma 1, lett. e). Le modalità operative sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 5;
3. L'Ente può avvalersi del Servizio Volontario di Vigilanza Ambientale ai sensi della L.R. 10/2005, nonché delle Guardie Volontarie delle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'art. 28 della legge 394/1991. Il coordinamento tra le diverse figure di vigilanza è disciplinato dal Regolamento di cui al comma 5;
4. Le violazioni delle disposizioni della normativa istitutiva dell'area protetta, del Piano territoriale e del Regolamento dell'area protetta sono soggette al seguente regime sanzionatorio:

a) *sanzioni penali:* le violazioni delle disposizioni di cui agli artt. 6 e 13 della legge 394/1991, nonché la trasgressione del regolamento dell'Area protetta e delle Misure di salvaguardia, costituiscono contravvenzione penale punita con l'arresto e con l'ammenda nelle misure stabilite dall'art. 30, comma 1, della legge 394/1991. Tale regime sanzionatorio penale si applica ai Parchi naturali regionali in forza dell'art. 30, comma 8, della legge 394/1991, che ne estende espressamente l'operatività alla trasgressione dei regolamenti dei Parchi regionali e alle violazioni delle disposizioni di leggi regionali recanti misure di salvaguardia. Nei casi di particolare gravità il giudice può disporre la confisca delle cose utilizzate per la consumazione dell'illecito, ai sensi dell'art. 30, comma 4, della legge 394/1991;
b) *sanzioni amministrative:* ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui alla lett. a) l'Ente applica le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 27 della L.R. 25/2025. Per i profili di Polizia amministrativa locale si applica, in quanto compatibile, l'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in forza del rinvio di cui all'art. 33, comma 5, della L.R. 25/2025. Per l'accertamento, la contestazione, la

notifica, l'irrogazione e l'incasso delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto non in contrasto con l'art. 30 della legge 394/1991;

c) *riduzione in pristino e risarcimento del danno ambientale:* il responsabile è in ogni caso obbligato alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 30, comma 3, della legge 394/1991. L'Ente è legittimato ad agire per il risarcimento del danno ambientale ai sensi dell'art. 30, comma 6, della legge 394/1991, in combinato disposto con l'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

d) *proventi sanzionatori:* i proventi delle sanzioni amministrative sono introitati dall'Ente e destinati al perseguimento delle finalità istitutive dell'area protetta, ai sensi dell'art. 27, comma 3, della L.R. 25/2025;

5. La Giunta dell'Ente adotta un regolamento di vigilanza che disciplina:
- le modalità di esercizio delle funzioni di sorveglianza da parte delle diverse figure di cui al comma 1;
- i criteri di nomina e i requisiti delle Guardie Volontarie;
- le distinte sfere di competenza del personale dipendente incaricato di cui al comma 1, lett. e), e delle Guardie Volontarie di cui al comma 1, lett. f), con particolare riguardo ai limiti di accertamento attribuiti a ciascuna categoria;
- le procedure di accertamento e contestazione delle violazioni;
- le modalità di irrogazione delle sanzioni amministrative e di emissione degli ordini di riduzione in pristino;
- il coordinamento con le autorità di pubblica sicurezza e le forze dell'ordine.

Il Regolamento è adottato in conformità alla legge 689/1981, all'art. 27 della L.R. 25/2025 e all'art. 29 della legge 394/1991. In ogni caso, le Guardie Volontarie di cui al comma 1, lett. f), operano sotto le direttive del personale dipendente dell'Ente incaricato ai sensi del comma 1, lett. e), al quale sono attribuite le funzioni di coordinamento operativo delle attività di vigilanza sul territorio.

TITOLO V — PUBBLICITÀ, PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA

Art. 16 — Pubblicità degli atti e partecipazione dei cittadini

1. Gli atti assunti dagli organi dell'Ente (delibere, determinazioni, decreti e altri provvedimenti) sono pubblicati nell'Albo pretorio online per quindici giorni consecutivi, salve le ulteriori forme di pubblicità previste dalla legge;
2. Gli atti di maggiore rilevanza — ivi compresi lo Statuto, i Regolamenti, il Piano territoriale, il Piano pluriennale e il bilancio — sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente nel rispetto del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (Trasparenza), e delle norme vigenti in materia di accesso civico;
3. L'Ente garantisce l'esercizio del diritto di accesso civico semplice e dell'accesso civico generalizzato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, nel rispetto dei limiti posti dalla tutela degli interessi pubblici e privati previsti dalla normativa vigente;
4. L'Ente, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, garantisce, promuove e regolamenta la consultazione delle popolazioni locali, di gruppi e associazioni, stabilendo forme di partecipazione finalizzate ad assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'attività dell'Ente, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. c), della L.R. 25/2025;
5. L'Ente promuove ogni iniziativa volta alla tutela e alla salvaguardia della biodiversità dell'area protetta, anche attraverso la costituzione o la partecipazione a organismi, comitati tecnico-scientifici e centri di ricerca, con assunzione dei relativi oneri finanziari nei limiti del bilancio.

TITOLO VI — GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE

Art. 17 — Entrate dell'Ente

1. Costituiscono entrate dell'Ente, da destinare al conseguimento dei fini istitutivi, ai sensi dell'art. 29 della L.R. 25/2025 e degli artt. 16 e 37 della Legge 394/1991:

a) i contributi ordinari definiti annualmente con legge di bilancio regionale;

b) i contributi straordinari della Regione per progetti e attività specifici, in attuazione degli strumenti della programmazione regionale o diretti a finanziare il Piano pluriennale;
c) i contributi e i finanziamenti dello Stato e di altri enti pubblici per specifici progetti;
d) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;
e) eventuali contributi ordinari e straordinari degli enti componenti la Comunità dell'area protetta;
f) i contributi di persone giuridiche private e di persone fisiche, i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro disciplinate dalla normativa vigente;
g) i proventi derivanti dalla gestione dei beni;
h) le entrate derivanti dalla vendita e dall'erogazione di servizi;
i) i proventi derivanti da convenzioni con soggetti pubblici e privati, nonché i beni ricevuti in comodato o a qualsiasi altro titolo per il perseguimento delle finalità istitutive, ai sensi dell'art. 16 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
l) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'art. 3 della legge 512 del 2 agosto 1982 e ss.mm.ii.;
m) i proventi delle attività commerciali e promozionali;
n) i proventi delle sanzioni derivanti dall'inosservanza di norme regolamentari;
o) ogni altro provento, sovvenzione, sponsorizzazione acquisiti in relazione all'attività dell'Ente Parco o Riserva.

Art. 18 — Patrimonio
1. L'Ente ha un proprio patrimonio costituito da beni immobili e mobili derivanti da acquisizioni, donazioni, eredità, legati ed espropriazioni, ai sensi dell'art. 30, comma 1, della L.R. 25/2025;
2. I beni immobili, comunque acquisiti dall'Ente, fanno parte del patrimonio indisponibile, ai sensi dell'art. 30, comma 2, della L.R. 25/2025;
3. La Regione e gli Enti locali ricompresi nell'area naturale protetta possono mettere a disposizione dell'Ente i beni necessari al raggiungimento delle finalità istitutive, inclusi locali per la sede legale o operativa, ai sensi dell'art. 30, comma 3, della L.R. 25/2025.

Art. 19 — Bilancio e contabilità
1. L'Ente adotta un sistema di contabilità finanziaria, ai sensi dell'art. 28, comma 1, della L.R. 25/2025;
2. Il sistema contabile e gli schemi di bilancio sono adottati in coerenza con i principi contenuti nel D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, ai sensi dell'art. 28, comma 2, della L.R. 25/2025;
3. Il bilancio e il conto consuntivo sono adottati dalla Giunta dell'Ente, e sottoposti a parere non vincolante della Comunità dell'area protetta, ed infine ad approvazione della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 10, comma 9, lett. c), della L.R. 25/2025.

Art. 20 — Regolamento di contabilità e finanza
1. Il Regolamento di contabilità disciplina le attività di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione finanziaria, la gestione patrimoniale, il controllo interno, l'attività contrattuale, le convenzioni, i criteri e le modalità per l'erogazione di indennizzi, contributi, sussidi e incentivi, nonché i procedimenti per la gestione delle entrate e delle spese;
2. Il regolamento di contabilità è adottato dalla Giunta dell'Ente.

TITOLO VII — NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 21 — Approvazione dello statuto e modifiche
1. Lo Statuto è adottato dalla Giunta dell'Ente a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti in carica. Qualora la maggioranza dei due terzi non sia raggiunta nelle prime due votazioni, nelle votazioni successive lo Statuto è adottato a maggioranza assoluta dei componenti presenti;

2. Lo Statuto, adottato ai sensi del comma 1, è trasmesso alla Giunta regionale, che si pronuncia entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 19, comma 2, della L.R. 25/2025;
3. Prima dell'adozione, lo Statuto e le sue successive modificazioni e integrazioni sono sottoposti al parere obbligatorio della Comunità dell'area protetta, ai sensi dell'art. 8, comma 4, lett. c), della L.R. 25/2025;
4. Lo Statuto acquista efficacia il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC). È consultabile sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 19, comma 4, della L.R. 25/2025;
5. A seguito dell'efficacia, lo Statuto è trasmesso a tutti i Comuni e agli enti ricompresi nel perimetro dell'area protetta;
6. Per le modifiche, totali o parziali, dello Statuto si applica il medesimo procedimento di cui al presente articolo.

Art. 22 — Adeguamento degli atti e disposizioni transitorie

1. L'Ente provvede ad aggiornare, ovvero ad adottare e trasmettere, il Piano territoriale, il presente Statuto e i regolamenti entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della L.R. 25/2025, ai sensi dell'art. 33, comma 1, della L.R. 25/2025;
2. Fino agli adeguamenti di cui al comma 1, restano fermi gli atti già approvati alla data di entrata in vigore della L.R. 25/2025, che continuano ad essere regolati dalle disposizioni previgenti, ai sensi dell'art. 33, comma 2, della L.R. 25/2025;
3. Gli organi già nominati alla data di entrata in vigore della L.R. 25/2025, in applicazione della previgente legge regionale 1° settembre 1993, n. 33, restano in carica sino alla naturale scadenza, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della L.R. 25/2025.

Art. 23 — Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, trovano applicazione le disposizioni della L.R. 25/2025, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti della rispettiva applicabilità agli enti pubblici non economici, ai sensi dell'art. 33, comma 5, della L.R. 25/2025.

Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei - Piazza Gioacchino Rossini - 80070 Bacoli (NA)
e-mail: segreteria@parcodeicampiflegrei.it - pec: parcocampiflegrei@pec.it - telefono 0815233870